

(N. 2017)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERMIGNANI, CARMAGNOLA, RUSSO Salvatore, TIRABASSI,
MERLIN Angelina, PAOLUCCI DI VALMAGGIORE e MONNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1957

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica.

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente, a norma dell'articolo 9-bis della legge 4 gennaio 1951, n. 28, all'espletamento dei servizi di segreteria ed economato dell'Accademia nazionale di danza si provvede assegnando al predetto istituto due funzionari del ruolo delle Accademie di belle arti e Conservatori di musica oppure delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Con tale disposizione si volle, sia anche in modo precario, assicurare il funzionamento del cennato istituto, ma è facile, d'altra parte, rilevare che la disposizione stessa non veniva a risolvere appieno la questione.

Per quanto riguarda il personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, è evidente che, essendo il ruolo stesso sfornito del personale della carriera direttiva, esso, in considerazione della specifica competenza richiesta per la peculiare caratteristica dell'Accademia di danza, non è certo preparato tecnicamente a svolgere le funzioni richieste.

Per quanto riguarda, poi, il personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di mu-

sica ed Accademia d'arte drammatica, si deve tener presente che il cennato personale è già di per se stesso insufficiente per le necessità degli istituti in questione. Infatti, il relativo organico è rimasto praticamente invariato sin dal 1923, e si deve rilevare che durante questo periodo di anni, sia per l'aumento della popolazione scolastica e sia per la sempre crescente complessità dei servizi amministrativi, la posizione di detto personale si è fatta oltremodo critica, tanto più che ad accentuare tale situazione, nel frattempo, i cennati istituti sono aumentati in conseguenza della avvenuta statizzazione di ben sei Conservatori di musica e precisamente quelli di Bologna, Bolzano, Cagliari, Pesaro, Torino e Venezia.

Ciò ha contribuito a rendere notevolmente sensibili gli inconvenienti derivanti dalla carenza di personale direttivo di segreteria.

Si fa notare che il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1030, col quale nell'organico in questione venne istituito il grado VI, non condusse ad alcun ampliamento dell'organico stesso, in quanto l'unico posto creato nel pre-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

detto grado venne tolto da quello inferiore, cioè il VII, riducendo così i posti da 4 a 3 e compensando in tal modo il maggiore onere derivante all'erario.

Tale istituzione del grado VI fu dettata da elementari esigenze di prestigio, in considerazione del fatto che tutte le altre carriere direttive raggiungono almeno il coefficiente 500 come quella dei segretari di Università, che costituiscono un ruolo simile al nostro in esame.

Perfino il personale della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi perviene al grado 500 della carriera direttiva.

Allo scopo, ora, di definire la riorganizzazione dell'Accademia nazionale di danza ed assicurare alla stessa una piena ed efficiente funzionalità anche amministrativa, si ritiene necessario ed urgente estendere al predetto istituto il ruolo organico del personale non insegnante delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica.

Si ritiene, inoltre, necessario far presente la peculiare importanza che rivestono sia la

cennata Accademia di danza, sia l'Accademia d'arte drammatica, nonché le Accademie di belle arti ed i Conservatori di musica. Trattasi infatti di istituti, che oltre allo studio di particolari discipline, esplicano una loro precipua funzione che comporta, in relazione alle alte finalità che si prefiggono, frequenti contatti con le più alte e rappresentative personalità nazionali ed internazionali del mondo dell'arte e della cultura.

Tanto premesso, si rende necessario che a capo dei servizi amministrativi dei cennati istituti sia preposto un direttore amministrativo, il quale per esperienza e prestigio possa con competenza e dignità esplicare tali delicate mansioni.

E pertanto si avverte l'improrogabile urgenza di ampliare l'attuale organico.

Tale ampliamento non comporta alcun nuovo onere, in quanto la spesa relativa viene largamente compensata con la soppressione, dall'entrata in vigore della presente legge, di alcune cattedre nel ruolo delle Accademie di belle arti, Licei artistici e Conservatori di musica.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici del personale non insegnante delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia di arte drammatica, sono estesi all'Accademia nazionale di danza. I ruoli stessi assumono la denominazione di « Ruoli organici del personale non insegnante delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza ».

Art. 2.

I ruoli organici del personale non insegnante della carriera direttiva delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia di arte drammatica di cui al quadro 13/b, annesso al decreto del Presidente

della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella annessa alla presente legge, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa si provvede mediante soppressione, dall'entrata in vigore della presente legge, di due cattedre di classe IV e di una cattedra di classe III presso i Conservatori di musica e di tre cattedre di classe IV e di una cattedra di classe V presso le Accademie di belle arti e Licei artistici.

Per quanto riguarda i Conservatori di musica, le cattedre di classe III e IV previste nella tabella A, annessa al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478, vengono rispettivamente ridotte di una cattedra della classe III e di due cattedre della classe IV e, per quanto riguarda le Accademie di belle arti e Licei artistici, le cattedre di classe IV e V previste nella tabella B, annessa al citato regio decreto 22 aprile 1943, n. 478, vengono rispettivamente ridotte di tre cattedre della classe IV e di una cattedra della classe V.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato con proprio decreto ad indicare le cattedre che vengono soppresse.

TABELLA

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, CONSERVATORI DI MUSICA, ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA ED ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Coefficiente	FUNZIONE	N. dei posti
500	Direttori amministrativi	4
402	Direttori di Segreteria	6
325	Consiglieri di 1 ^a classe	9
271	Consiglieri di 2 ^a classe	18
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		37

PROSPETTO DELLA SPESA PER IL NUOVO ORGANICO DEL PERSONALE
CONSERVATORI DI MUSICA, ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE

Coefficiente	Qualifica	Stipendio lordo iniziale	Aumento 30 % su stipendio iniziale	Quota fissa annua di carovita	onere per ogni unità
500	Direttore amministrativo	1.500.000	450.000	118.000	2.068.000
402	Direttore di segreteria	1.206.000	361.800	118.000	1.685.800
325	Consigliere di 1/ classe	975.000	292.500	118.000	1.385.500
271	Consigliere di 2/ classe	813.000	243.900	118.000	1.174.900
229	Consigliere di 3/ classe	687.000	206.100	118.000	1.011.100

(1) Spesa media unitaria dell'onere dei coefficienti 271 e 229 = $1.093.000 \times 18 = 19.674.000$.

Vengono date in compensazione:

1 cattedra di classe III^a
5 cattedre di classe IV^a (L. 1.780.576 \times 5).
1 cattedra di classe V^a

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRATIVO DIRETTIVO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI,
DRAMMATICA E ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Organico attuale		Nuovo organico		Onere in più	
unità in servizio	onere attuale	posti	onere relativo		
1	2.068.000	4	8.272.000	+	6.504.000
3	5.057.400	6	10.114.800	+	5.057.400
4	5.542.000	9	12.469.500	+	6.927.500
9	10.574.100	18 (1)	19.674.000	—	6.066.600
15	15.166.500				
22	38.408.000	37	50.530.300	+	12.122.300

..... L. 1.715.549
 » 8.902.880
 » 1.510.440

 L. 12.128.869

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MEDIA QUARANTENNALE DI UN POSTO DI INSEGNAMENTO DI CLASSE 3^a 4^a 5^a

CLASSE 3 ^a				CLASSE 4 ^a				CLASSE 5 ^a			
Coefficiente	Anni di anzianità	Num. degli aumenti biennali	Stipendio annuo	Coefficiente	Anni di anzianità	Num. degli aumenti biennali	Stipendio annuo	Coefficiente	Anni di anzianità	Num. degli aumenti biennali	Stipendio annuo
271	0	0	813.000	271	0	0	813.000	229	0	0	687.000
	1	id.	813.000		1	id.	813.000		1	id.	687.000
	2	1	833.325	325	0	0	975.000	271	0	0	813.000
	3	id.	833.325		1	id.	975.000		1	id.	813.000
4	2	853.650	2	1	999.375	2	1		833.325		
325	0	0	975.000	3	id.	999.375	3		id.	833.325	
	1	id.	975.000	4	2	1.023.750	4		2	853.650	
	2	1	999.375	5	id.	1.023.750	5	id.	853.650		
	3	id.	999.375	6	3	1.048.125	325	0	0	975.000	
	4	2	1.023.750	7	id.	1.048.125		1	id.	975.000	
	5	id.	1.023.750	8	4	1.072.500		2	1	999.375	
	6	3	1.048.125	402	0	0		1.206.000	3	id.	999.375
7	id.	1.048.125	1		id.	1.206.000		4	2	1.023.750	
402	0	0	1.206.000		2	1		1.236.150	5	id.	1.023.750
	1	id.	1.206.000		3	id.		1.236.150	6	3	1.048.125
	2	1	1.236.150		4	2	1.266.300	7	id.	1.048.125	
	3	id.	1.236.150		5	id.	1.266.300	8	4	1.072.500	
	4	2	1.266.300	6	3	1.296.450	9	id.	1.072.500		
	5	id.	1.266.300	7	id.	1.296.450	10	5	1.096.875		
	6	3	1.296.450	8	4	1.326.600	11	id.	1.096.875		
	7	id.	1.296.450	9	id.	1.326.600	12	6	1.121.250		
	8	4	1.326.600	10	5	1.356.750	402	0	0	1.206.000	
	9	id.	1.326.600	11	id.	1.356.750		1	id.	1.206.000	
	10	5	1.356.750	500	0	0		1.500.000	2	1	1.236.150
11	id.	1.356.750	1		id.	1.500.000		3	id.	1.236.150	
500	0	0	1.500.000		2	1		1.537.500	4	2	1.266.300
	1	id.	1.500.000		3	id.		1.537.500	5	id.	1.266.300
	2	1	1.537.500		4	2		1.575.000	6	3	1.296.450
	3	id.	1.537.500		5	id.		1.575.000	7	id.	1.296.450
	4	2	1.575.000		6	3		1.612.500	8	4	1.326.600
	5	id.	1.575.000		7	id.		1.612.500	9	id.	1.326.600
	6	3	1.612.500		8	4		1.650.000	10	5	1.356.750
	7	id.	1.612.500		9	id.	1.650.000	11	id.	1.356.750	
	8	4	1.650.000		10	5	1.687.500	12	6	1.386.900	
	9	id.	1.650.000		11	id.	1.687.500	13	id.	1.386.900	
	10	5	1.687.500		12	6	1.725.000	14	7	1.417.050	
	11	id.	1.687.500		13	id.	1.725.000	15	id.	1.417.050	
	12	6	1.725.000		14	7	1.762.500	16	8	1.447.200	
	13	id.	1.725.000		15	id.	1.762.500	17	id.	1.447.200	
14	7	1.762.500	16	8	1.800.000	18	9	1.477.350			
			51.952.800				54.067.500				45.282.600

51.952.800 + 11.949.144 (23 %) =
= 63.901.944 : 40 = 1.597.549 +
+ 118.000 (Aggiunta famiglia) =
= 1.715.549 (spesa media annua).

54.067.500 + 12.435.525 (23 %) =
= 66.503.025 : 40 = 1.662.576 +
+ 118.000 (Aggiunta famiglia) =
= 1.780.576 (spesa media annua)

45.282.600 + 10.414.998 (23 %) =
= 55.697.598 : 40 = 1.392.440 +
+ 118.000 (Aggiunta famiglia) =
= 1.510.440 (spesa media annua)